

Proposta di legge

Adeguamento normativo. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi a sostegno delle imprese)

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 – Esclusione dalle agevolazioni – Modifiche all’articolo 23 della l.r. 71/2017

Art.2 – Rimborso dei costi istruttori. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 71/2017

Art. 3 – Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi a sostegno delle imprese);

Considerato che:

1. e' necessario intervenire per correggere un mero errore di coordinamento degli articoli 23, comma 2, lettera b) e 24, commi 2 e 3 della l.r. 71/2017 con l'articolo 21, comma 4, lettera e) come recentemente modificato dalla legge regionale 03 marzo 2020, n. 16 (Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017);
2. la modifica consiste in un adeguamento delle disposizioni temporali contenute negli articoli citati a quanto previsto dal vigente articolo 21, comma 4, lettera e), attraverso la sostituzione della parola “trenta” con “sessanta”. In assenza di tale modifica, le disposizioni degli articoli 23, comma 2, lettera b) e 24, commi 2 e 3 non potrebbero essere applicate;
2. È necessario disporre l' entrata in vigore della legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana per consentire una rapida applicazione delle modifiche;

Approva la seguente legge

Art. 1

Esclusione dalle agevolazioni – Modifiche all'articolo 23 della l.r. 71/2017

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 71/2017 la parola: "trenta" dopo le parole "agevolazione entro" è sostituita dalla parola: "sessanta" e la parola "trenta" dopo le parole "alla stessa entro" è sostituita da "sessanta".

Art. 2

Rimborso dei costi istruttori. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 71/2017

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 17/2017 la parola: "trenta" è sostituita dalla parola "sessanta".
2. Al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 17/2017 la parola: "trenta" è sostituita dalla parola "sessanta".

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.